

Per esempio, noi sappiamo che il presidente provvede negli incidenti; che il presidente dà i provvedimenti d'urgenza nei casi degl'incidenti quando le parti sono chiamate innanzi ad esso.

Ora intende l'onorevole ministro che il presidente debba decidere anche in tutti questi casi? Perchè se si comprendono questi provvedimenti nel procedimento formale, io non so fino a che punto questi provvedimenti debbano limitarsi nel procedimento sommario. Ho rilevato l'eccezione per fare avvertire questo: che quando si viene dinanzi con una disposizione come quella dell'articolo quarto, che io accetto, la disposizione deve essere molto meglio specializzata e concretata, affinché sia definito quali siano i provvedimenti che il presidente del tribunale potrà prendere.

E vengo ad un'altra considerazione. Si è voluto, con questo disegno di legge, abbreviare i litigi che vanno molto per le lunghe; e precisamente si è disposto nell'articolo 5 che, rendendosi normale il procedimento sommario, vi sia la facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

L'onorevole oratore che mi ha preceduto ha già espresso il concetto che questa, che è una facoltà, sia invece convertita in obbligo: concetto che fu già discusso nel seno della Commissione. Ma aggiungo qualche cosa di più.

Oltre i documenti, vi sono le conclusioni, le deduzioni dei mezzi di prova (prova testimoniale, per interrogatorio e per giuramento) che, secondo questa disposizione, non sono preventivamente comunicate alle parti.

L'onorevole ministro sa benissimo come possano essere gravissime ed avere molta importanza anche le deduzioni dei mezzi di prova che, prodotte immediatamente alla udienza, possono sconcertare completamente la parte avversaria.

Si è detto che s'intende di mettere in atto questa riforma, per salvaguardare i diritti delle parti litiganti.

Ora pongo all'onorevole ministro il quesito se non sia necessario salvaguardare, anche sotto questo aspetto, i diritti delle parti: nel senso che non soltanto i documenti possano essere dalle parti conosciuti in precedenza, ma anche, e più ancora, possa dalle parti, come è per la procedura francese e per

quella germanica, essere conosciuta, tutta e completa, la materia circa la quale si dovrà svolgere la discussione orale.

Sono questi i tre punti essenziali e capitali intorno ai quali, in questa sede di discussione generale, desidero di udire l'opinione dell'onorevole ministro.

Come ho detto, non presento un ordine del giorno. Sono convinto che le osservazioni da me fatte siano dirette proprio ad integrare, a completare i mezzi che si stimano atti a raggiungere quei fini che il disegno di legge si propone. In ogni caso, mi riservo, per alcune di queste mie osservazioni, di presentare, d'accordo col collega Lollini, alcuni emendamenti ai singoli articoli. Intanto torno a dichiarare che siamo di fronte ad un disegno di legge che investe tutta quanta la procedura, e che ha molto maggiore importanza di quella che in apparenza sembri. È quindi necessario che esso sia esaminato con la massima attenzione, con la massima diligenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

Mango. Io non consento nell'opinione ora espressa dall'oratore che mi ha preceduto intorno a questo disegno di legge: cioè che esso sia un disegno di legge sovversivo del Codice di procedura civile. Mi pare un po' troppo quel *sovversivo!* E nemmeno partecipo, in gran parte almeno, ai suoi timori: perchè mi sembra che, effettivamente studiate le condizioni di questo disegno di legge, non siano a temere tutti quegli inconvenienti dei quali egli si è dato pensiero.

Questo disegno di legge è venuto in un momento nel quale, specialmente nella pratica forense, noi sentivamo il bisogno di disposizioni tassative di legge per sanzionare abitudini che, in alcuni dei tribunali del Regno, erano già da tempo in uso mentre non erano in uso in altri tribunali. È stato quindi opportuno che un disegno di legge venisse a metterci innanzi disposizioni di questo genere.

Indiscutibilmente, i punti principali intorno ai quali il disegno di legge viene a dare disposizioni tassative, non possono non incontrare il voto della Camera.

Infatti il differimento che si chiede dalle parti, e che è accettato dal presidente e non dall'intero Collegio, è una delle disposizioni che non può non incontrare il plauso gene-